

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUIZZA, VECCELLIO, D'ALBORA, ANGELILLI e BATTISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1962

Modifica degli articoli 2, 9, 13 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 4 marzo 1958, n. 179, venne istituita la Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

La Cassa ormai funziona da oltre un anno, e nel corso della sua attività sono sorti alcuni problemi che è indispensabile risolvere per rendere la stessa sempre più efficiente, al fine di meglio rispondere alle esigenze degli ingegneri ed architetti.

1). — Il titolo della citata legge è il seguente:

« Istituzione ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ».

Senonchè, nel corso dell'esame del disegno di legge da parte del Parlamento e nel testo definitivamente approvato, nulla si dice per quanto riguarda l'assistenza, quando questa è vivamente richiesta dagli iscritti.

D'altro canto, le ragioni che indussero i due rami del Parlamento ad escludere l'assistenza, si riferivano soprattutto al forte aggravio di spese che l'assistenza malattia avrebbe imposto ad una Cassa di previdenza che ha un limitato numero di iscritti (circa 32.000), ed alla conseguente complessa or-

ganizzazione amministrativa che sarebbe derivata agli uffici della Cassa.

L'assistenza malattia è peraltro ormai effettuata da tutti gli Enti previdenziali e grave lacuna ne deriverebbe quindi nel sistema previdenziale italiano se una categoria come quella degli ingegneri ed architetti ne venisse esclusa.

Per ovviare all'inconveniente che indusse allora il Parlamento ad escludere l'assistenza malattia dagli scopi istitutivi della Cassa, si è pensato di proporre, nel presente disegno di legge, che detta assistenza anzichè venire attuata direttamente dalla Cassa, possa essere affidata ad Istituti che hanno già una organizzazione appropriata e che sono peraltro anche autorizzati ad erogare l'assistenza malattia in favore di iscritti ad altre organizzazioni similari, come ad esempio l'E.N.P.D.E.D.P.

L'articolo 2 della legge istitutiva della Cassa viene modificato quindi, aggiungendo un nuovo capoverso nel quale è detto che la Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti può affidare ad uno dei predetti Istituti autorizzati, l'assistenza malattia per gli iscritti che ne facciano domanda.

È quindi una facoltà dell'iscritto di chiedere di beneficiare dell'assistenza malattia e non un obbligo, in quanto molti di essi già ne beneficiano, per altro titolo.

Tenendo inoltre presente che la Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti rende obbligatoria, ai fini previdenziali, la iscrizione di tutti gli ingegneri ed architetti che ne hanno diritto, non sarebbe giusto che una parte degli introiti al predetto titolo venisse devoluta a favore di una attività a carattere volontario, quale l'assistenza malattia.

Quindi, nello stesso comma aggiuntivo dell'articolo 2, si precisa anche che gli oneri derivanti dall'assistenza malattia devono far carico esclusivamente agli interessati, senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa.

Si è seguito, in tal modo, lo stesso criterio adottato per l'assistenza malattia per gli iscritti alla Cassa di assistenza dei parlamentari. Anch'essa è volontaria ed anch'essa non grava sugli introiti della Cassa di previdenza per i parlamentari.

In relazione all'aggiunta apportata all'articolo 2, per un necessario coordinamento, è indispensabile poi modificare anche gli articoli 9 e 13, onde sottoporre la convenzione da stipularsi con l'Ente assistenziale prescelto, prima, al parere del Comitato nazionale dei delegati e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa.

2). — Come è noto, le entrate della Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti sono costituite da due fonti ben distinte: la prima, è un contributo diretto da parte degli iscritti, la seconda, un contributo a carico della collettività e precisamente di tutti coloro che si avvalgono dell'opera di ingegneri ed architetti per la collaborazione ed esecuzione di progetti, di qualunque genere, di competenza dei medesimi.

Le modalità di pagamento di questo secondo contributo sono precisate nell'articolo 24 della legge istitutiva della Cassa.

In esso è stabilito che il contributo non può essere superiore all'uno per mille dello importo dell'opera, e deve essere corrisposto

all'atto del rilascio dell'atto amministrativo che approva o autorizza o concede la esecuzione delle opere di competenza degli ingegneri ed architetti.

Non si tenne conto allora, all'atto della approvazione della citata legge, che la produzione industriale in serie di oggetti per i quali è necessario l'apporto tecnico di un ingegnere od architetto, non poteva essere assoggettata al contributo massimo dell'uno per mille in quanto ne sarebbe derivato un onere troppo rilevante trattandosi di opere ripetute.

Si cercò di ovviare a tale eccessiva contribuzione, inserendo nell'articolo 6 del Regolamento di attuazione della Cassa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, un paragrafo nel quale è precisata la facoltà del Consiglio di amministrazione della Cassa di stabilire opportuni criteri, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per gli elaborati, prodotti da ingegneri, atti a tradursi in più opere.

Tale dizione, non molto chiara ed incerta, ha provocato lunghe discussioni con le categorie industriali, per cui è preferibile che la riduzione da accordarsi a coloro che producono opere in serie venga fissata nella legge stessa, in maniera più precisa, per impedire arbitrii e contestazioni.

Nel nuovo testo che si propone dell'articolo 24 quindi, viene precisato che il contributo per dette opere non deve superare lo 0,25 per mille sul fatturato di ogni fornitura, risultando eccessivamente oneroso il già specificato contributo dell'uno per mille.

Inoltre, sempre nell'articolo 24 della citata legge, è detto che, quando per il rilascio dell'atto amministrativo non è richiesta la determinazione del costo dell'opera, questa viene stabilita d'ufficio dal pubblico ufficiale autorizzato a rilasciare il documento di approvazione, autorizzazione e concessione.

In pratica, sono sorte alcune difficoltà in quanto gli atti amministrativi che vengono rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni non si limitano soltanto ad approvazioni,

autorizzazioni o concessioni, ma altri tipi di atti sono necessari per alcune opere.

Da ciò la necessità di regolare meglio la materia e, pertanto, si propone nel nuovo testo che si sottopone all'approvazione del Parlamento, di aggiungere anche le omologazioni e i collaudi e per tema che anche dopo questa ulteriore precisazione sorgano contestazioni nel caso che per alcuni tipi di opere siano necessari atti amministrativi diversamente denominati, è opportuno aggiungere le parole « e qualsiasi altro atto amministrativo ».

Ciò facendo, vengono ad eliminarsi le contestazioni che sono sorte per ottenere il pagamento di detti contributi quando gli atti amministrativi, ai quali sono soggette le opere, abbiano diverse denominazioni di quelle elencate nel citato articolo 24.

Inoltre, circa la determinazione del costo delle opere per le quali non viene richiesta la denuncia del loro costo, anzichè lasciare la determinazione del costo stesso al « pubblico ufficiale » preposto al rilascio dell'atto, dizione estremamente vaga e persona non sempre chiaramente intercettabile e non sempre competente a valutare il costo di un'opera, si è preferito proporre di apportare, sempre all'articolo 24, una radicale modifica in base alla quale la determinazione di detti costi venga stabilita biennialmente da una Commissione provinciale le cui spese di funzionamento saranno a carico della Cassa. Detta Commissione sarà presieduta dal Prefetto e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, dall'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico erariale, dal Presidente dell'Ordine provinciale degli ingegneri, dal Presidente dell'Ordine regionale degli architetti, i quali potranno farsi rappresentare da un loro delegato. Dovranno inoltre far parte della detta Commissio-

ne, il Delegato provinciale ingegnere e il Delegato regionale architetto della Cassa, un rappresentante della Camera di commercio e un rappresentante delle categorie industriali interessate, designato dal Prefetto.

Ciò facendo, si viene ad eliminare l'arbitrio del « pubblico ufficiale » e, per ogni singola Provincia, vengono determinati costi uguali o comparabili per ogni tipo di opera.

Infine quando trattasi di opere eseguite per conto di Pubbliche Amministrazioni o di Enti di diritto pubblico, sempre nel citato nuovo testo dell'articolo 24, si è ritenuto opportuno inserire la clausola che il contributo dovuto deve far carico all'assuntore dei lavori.

Tale norma si è resa necessaria per non far gravare sul bilancio dello Stato o dei detti Enti pubblici una spesa non prevista in bilancio e che dovrebbe formare oggetto di un particolare stanziamento.

Così predisposto, il nuovo articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, risolve dubbi di interpretazione e rende più equo il contributo sia riducendo l'onere a carico della produzione industriale sia esentando lo Stato e gli altri Enti pubblici dal pagamento diretto del contributo sulle opere dagli stessi eseguite.

Viene specificato inoltre, per maggiore chiarezza, nel primo comma del nuovo articolo 24, che sono soggette al pagamento del contributo, l'attuazione o la produzione di qualsiasi opera la cui elaborazione tecnica o la condotta dei lavori rientri formalmente nella spettanza degli ingegneri ed architetti, così come stabilito dagli articoli 51 e 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che fissa i limiti delle competenze professionali, onde delimitare il campo di applicazione del contributo stesso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunto il seguente comma:

« La Cassa inoltre può affidare ad Enti pubblici o privati l'assistenza malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando apposita convenzione, purchè la copertura dei relativi oneri sia a carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa ».

Art. 2.

Dopo la lettera e) dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunta la seguente lettera:

f) esprimere il parere sulla convenzione da stipularsi con Enti pubblici o privati per assicurare l'assistenza malattia ai propri iscritti che ne facciano domanda ».

Art. 3.

Dopo la lettera f) dell'articolo 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunta la seguente lettera:

g) approva la convenzione da stipularsi con Enti pubblici o privati per assicurare l'assistenza malattia ai propri iscritti che ne facciano domanda ».

Art. 4.

L'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è sostituito dal seguente:

« Sull'importo delle opere e dei lavori che, ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, rientrano formalmente nella spettanza degli ingegneri e degli architetti, è perciò stesso dovuto a carico di chi procede all'attuazione o all'esecuzione delle opere e dei lavori predetti, sia direttamente sia per mezzo di appalto od altro negozio giuridico, un contributo alla Cassa, secondo le modalità stabilite nei commi successivi e nel Regolamento di esecuzione della presente legge.

La misura del contributo non potrà esse-

re superiore all'uno per mille del costo dell'opera o dei lavori ovvero, se trattasi di produzione industriale in serie, allo 0,25 per mille dell'importo risultante sul fatturato di ogni fornitura, e sarà stabilita ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Se l'esecuzione, la produzione, l'idoneità, la messa in esercizio o la commerciabilità dell'opera sono condizionate ad una approvazione, un'omologazione, un collaudo, una autorizzazione, una concessione o a qualsiasi altro atto amministrativo, il contributo è dovuto prima del rilascio dell'atto. L'autorità o l'Ente che procede a detto rilascio deve previamente accertare che l'interessato abbia pagato il contributo alla Cassa, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Quando per il rilascio degli atti indicati nel comma precedente non è richiesta la denuncia del costo dell'opera, questo verrà determinato sulla base dei criteri che saranno fissati ogni biennio da una Commissione provinciale le cui spese di funzionamento saranno a carico della Cassa. Detta Commissione sarà presieduta dal Prefetto o da un suo rappresentante e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Presidente dell'Ordine provinciale degli ingegneri, dal Presidente dell'Ordine regionale degli architetti, i quali potranno farsi rappresentare da un loro delegato. Della detta Commissione faranno altresì parte il Delegato provinciale ingegnere e il Delegato regionale architetto della Cassa, un rappresentante della Camera di commercio e un rappresentante delle categorie industriali interessate, designato dal Prefetto.

Nel caso di pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, se l'opera o i lavori vengono eseguiti per mezzo di appalto o di concessione amministrativa, il contributo alla Cassa è dovuto prima della stipulazione del relativo contratto ed è a carico dell'assuntore dei lavori o del concessionario. L'Amministrazione che procede alla stipulazione deve previamente accertare che l'assuntore dei lavori o il concessionario abbia pagato il contributo alla Cassa, secondo le modalità stabilite nel Regolamento ».